

Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2012, n. 19-4684

Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche.

A relazione del Presidente Cota:

Vista la D.G.R. n. 29-24056 del 2 marzo 1998 "Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici." a seguito della quale il 30 marzo 1998 è stato stipulato l'accordo Rep. n. 9649 per la promozione, nell'ambito delle rispettive competenze, di forme di collaborazione per la realizzazione di interventi di tutela, conservazione e per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza ecclesiastica e d'interesse religioso.

Ritenuto necessario, al fine di coordinare gli interventi tesi al restauro, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla migliore fruizione dei beni artistici, architettonici e archivistici, nonché alla tutela del patrimonio bibliografico di interesse religioso appartenente ad enti e istituzioni ecclesiastiche del Piemonte, di proseguire la collaborazione tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale del Piemonte.

A tal fine è stato messo a punto un nuovo testo di accordo tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale del Piemonte, il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con il quale vengono definiti i rispettivi impegni ai fini dell'armonizzazione dell'esercizio delle competenze regionali in materia di tutela dei beni librari e valorizzazione dei beni culturali con le specifiche e peculiari esigenze di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale appartenente ad Enti e Istituzioni ecclesiastiche, nel contesto del patrimonio d'interesse storico-religioso del Piemonte.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e al fine di consentire la prosecuzione della collaborazione tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale del Piemonte in ordine alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici, lo schema del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici" il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). Il Protocollo d'Intesa avrà durata quadriennale ed è rinnovabile tacitamente per successivi quadrienni, così come previsto all'art. 11;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione del predetto protocollo, apportando eventuali modifiche tecniche non sostanziali;
- di dare atto che le eventuali spese, relative a progetti derivanti dall'applicazione del presente accordo, saranno oggetto di specifiche deliberazioni da assumersi, subordinatamente alle disponibilità del Bilancio regionale, sul bilancio pluriennale della Regione Piemonte (UPB DB18001).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

SCHEMA

REGIONE PIEMONTE**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.**

Vista la Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ed in particolare l'articolo 12, comma 2, che prevede l'armonizzazione dell'applicazione della normativa italiana con le esigenze di carattere religioso attraverso apposite disposizioni da concordare tra gli organi competenti delle due parti per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni culturali;

Vista la Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia;

Visto il D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189, di esecuzione dell'Intesa fra il Ministro per i beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile 2000, relativo alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche;

Visto il Titolo V della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Convenzione, stipulata l'8 aprile 2002 tra l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.) del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche;

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. , che attribuisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni di tutela del materiale bibliografico e agli enti proprietari del materiale stesso l'impegno di garantirne la conservazione;

Visto il D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, di esecuzione dell'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativo alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche;

Vista la L.R. 28 agosto 1978, n. 58, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e s.m.i. e la L.R. 19 dicembre 1978, n. 78, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale" e s.m.i., che indicano tra i fini che la Regione Piemonte persegue la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali, nonché il finanziamento ed il coordinamento delle attività dirette di tutela, integrità e sicurezza del materiale bibliografico;

Vista la L.R. 7 marzo 1989, n. 15, "Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di

urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso" e s.m.i.;

Vista la nota della Conferenza Episcopale Italiana su "I Beni culturali della Chiesa in Italia" del 9 dicembre 1992;

Considerata la composizione territoriale della Regione Piemonte suddivisa nelle seguenti Diocesi, (fra parentesi sono indicate al primo il numero delle Parrocchie della Diocesi appartenenti al territorio piemontese, al secondo il numero complessivo da cui la Diocesi è composta):

Acqui Terme (95/115), Alba (126/126), Alessandria (75/75), Asti (128/128), Biella (114/114), Casale Monferrato (115/115), Cuneo (82/82), Fossano (33/33), Ivrea (141/141), Mondovì (168/192), Novara (345/346), Pinerolo (62/62), Saluzzo (91/91), Susa (62/62), Torino (357/357), Vercelli (110/117), che fanno parte della Conferenza Episcopale Piemontese; Genova (21/282), Tortona (144/314), Ventimiglia (2/99);

Considerato l'assenso della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici alla quale partecipano anche i rappresentanti degli Istituti di Vita Consacrata, che hanno espresso parere positivo al presente accordo;

PREMESSO:

- che la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali in ambito regionale è uno dei fini istituzionali della Regione Piemonte;
- che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in ambito regionale rientra tra le finalità della Regione Ecclesiastica del Piemonte;
- che appare necessaria un'intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale del Piemonte al fine di coordinare gli interventi tesi al restauro, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla migliore fruizione dei beni artistici, architettonici e archivistici, nonché alla tutela del patrimonio bibliografico di interesse religioso appartenente ad enti e istituzioni ecclesiastiche del Piemonte;

TRA

La Regione Piemonte, di seguito indicata come Regione, rappresentata da domiciliato ai fini del presente atto in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d'Intesa con ...

E

La Regione Ecclesiastica piemontese, ovvero Conferenza Episcopale Piemontese rappresentata da, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Arcivescovado 12, in rappresentanza anche delle Diocesi di Genova, Tortona e Ventimiglia, di seguito concordemente e comunemente indicati CEP e degli Istituti di Vita Consacrata, presenti sul territorio della regione Piemonte ed appartenenti a CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori) ed USMI (Unione Superiore Maggiori d'Italia);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

di abrogare e di sostituire il Protocollo d'Intesa, Repertorio n. 9649, stipulato tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese in data 30 marzo 1998 con il Presente Protocollo.

Art. 1 – Finalità

Scopo del presente Protocollo d'Intesa è l'armonizzazione dell'esercizio delle competenze regionali in materia di tutela dei beni librari e valorizzazione dei beni culturali con le specifiche e peculiari esigenze di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale appartenente ad Enti e Istituzioni ecclesiastiche, nel contesto del patrimonio d'interesse storico-religioso del Piemonte.

A tal fine, il presente Protocollo d'Intesa promuove forme di collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione di interventi di tutela, conservazione e per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza ecclesiastica e d'interesse religioso.

Art. 2 – Interventi della Regione.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per la valorizzazione dei beni storico-artistici e architettonici di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche contribuendo anche per il loro restauro.

La Regione favorisce la collaborazione tra i musei di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche e i sistemi museali territoriali.

Nell'ambito delle proprie competenze in materia di beni librari e archivistici, la Regione interviene per sostenere il riordino, l'inventariazione, la catalogazione, il restauro e la conservazione del patrimonio librario e documentario appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Al fine di favorire e agevolare la valorizzazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, la Regione favorisce la collaborazione con il sistema documentario regionale.

La Regione sostiene l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche.

La Regione favorisce la partecipazione del personale operante presso enti ed istituzioni ecclesiastiche alle attività di aggiornamento professionale in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 3 – Interventi della CEP

La CEP, nel rispetto delle esigenze di culto, si impegna a favorire la fruizione pubblica dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.

La CEP favorisce l'apertura al pubblico delle biblioteche e degli archivi appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche nonché le attività di inventariazione e catalogazione, collaborando con la Regione ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa. Favorisce altresì la collaborazione delle biblioteche e degli archivi storici di proprietà di enti o istituzioni ecclesiastiche con le reti documentarie territoriali, fatte salve le esigenze di tutela del patrimonio raro e di pregio.

La CEP favorisce la collaborazione tra il sistema dei musei di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche e i sistemi museali territoriali.

La CEP favorisce la partecipazione del personale operante presso enti ed istituzioni ecclesiastiche alle attività di aggiornamento professionale in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali promosse dalla Regione.

Art. 4 – Finanziamento delle attività.

La Regione partecipa al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 con le risorse indicate nelle leggi di settore e promuove altresì la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici, specie delle Province e dei Comuni.

Art. 5 – Procedure

Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi congrui tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti concordano, altresì, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti i beni culturali ecclesiastici saranno presentati alla Regione Piemonte per il tramite del Presidente della CEP o persona da lui incaricata.

Art. 6 – Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro.

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di beni culturali nella disponibilità di Enti ed Istituzioni soggetti alla loro giurisdizione, gli Ordinari diocesani territorialmente competenti presenteranno tramite la Commissione Paritetica (vedi Art. 10) un piano annuale, evidenziando le priorità e l'eventuale partecipazione finanziaria all'intervento di altri Enti pubblici e/o privati. Tali priorità, se corredate dalla documentazione prevista e formulate nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in essa contenuti, avranno valore di richiesta di finanziamento ai sensi della legislazione regionale.

Art. 7 – I dati e le Banche Dati.

Le iniziative di censimento, di inventariazione e/o catalogazione dei beni e delle raccolte utilizzeranno gli strumenti e le metodologie proposte dall'Ufficio Nazionale per i Beni Ecclesiastici della CEI.

I risultati saranno resi disponibili alla Regione al solo scopo documentale per fini di tutela dei beni librari e di promozione attraverso collegamenti alla banca dati diocesana. Copia del formato digitale potrà essere consegnata alla Regione, concordando puntualmente tra le parti ogni diverso utilizzo. Le Diocesi si faranno carico di fungere da intermediarie nei rapporti con la proprietà dei beni per eventuali autorizzazioni a usi diversi dei dati. Resta alle Diocesi la responsabilità di autorizzare la cessione a terzi dell'utilizzo del materiale fotografico e dei dati.

Per quanto riguarda le Biblioteche e gli Archivi ecclesiastici rimangono in atto le convenzioni e il rapporto di collaborazione con la Regione Piemonte per la realizzazione dei progetti di riordino, di inventariazione e di catalogazione che possono prevedere di comune accordo l'utilizzo di software forniti dalla Regione Piemonte.

Art. 8 – Valorizzazione

La Regione e le Diocesi concorderanno lo sviluppo di progetti di valorizzazione territoriale del patrimonio religioso, anche in collaborazione con gli enti locali territoriali, finalizzati alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio stesso.

Art. 9 – Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

La presenza del patrimonio dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica è di particolare rilevanza. La programmazione degli interventi di valorizzazione, conservazione, manutenzione straordinaria e di restauro, censimento, inventariazione e/o catalogazione, verrà concordata all'interno della programmazione diocesana

attraverso l'Ufficio Diocesano per i beni culturali e presentata alla Regione in sede di Commissione Paritetica Regionale da parte degli Ordinari diocesani.

I risultati delle iniziative di censimento, di inventariazione e/o catalogazione dei beni e delle raccolte di loro proprietà saranno resi disponibili alla Regione al solo scopo documentale per fini di tutela dei beni librari e di valorizzazione. Copia del formato digitale potrà essere consegnata alla Regione, concordando puntualmente tra le parti ogni diverso utilizzo. Resta agli Enti proprietari dei beni e delle raccolte la responsabilità di autorizzare la cessione a terzi dell'utilizzo del materiale fotografico e dei dati.

Art. 10 – La Commissione Paritetica Regionale.

Al fine di istruire i progetti, di armonizzare gli interventi, di individuare le risorse e di approfondire gli ambiti di collaborazione, è istituita una Commissione, presieduta dall'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte (o suo delegato) e dal Vescovo Presidente della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese (o suo delegato) e composta, in misura paritetica, da funzionari esperti della Regione Piemonte, da delegati della Consulta (fra i quali i rappresentanti degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica) e da un rappresentante della Diocesi di Genova nominato ad quinquennium dal Vescovo Diocesano. La Commissione dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno, convocata dai Presidenti.

Almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario, sarà convocato un incontro della Commissione Paritetica Regionale con il Comitato Paritetico costituito presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici al fine di armonizzare gli interventi programmati anche con gli organismi di tutela ministeriali, in attuazione dell'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005. Convoca l'incontro uno dei Presidenti.

Art. 11 – Durata.

Il presente Protocollo d'Intesa dura quattro anni ed è rinnovabile tacitamente per successivi quadrienni; entrerà in vigore dal momento in cui sarà sottoscritto da ambedue i contraenti.

Art. 12 – Foro competente.

Per ogni controversia che potrà insorgere in relazione al presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Torino.

Art. 13 – Spese di registrazione.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso.

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto